



COMUNE DI GENOVA

Direzione Servizi Civici

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

**SERVIZIO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E
MANUTENZIONE DI TABELLE STRADALI E TABELLE
PER LA NUMERAZIONE CIVICA PER L'ANNO 2023**

CIG Z8D3A826C3

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA - OPZIONI

1. Costituisce oggetto delle presenti “Condizioni particolari di fornitura” la disciplina del contratto relativo al servizio di fornitura, posa in opera e manutenzione, nell’ambito dell’intero territorio del Comune di Genova, di tabelle stradali e tabelle per la numerazione civica rispondenti alle caratteristiche stabilite nell’allegato Capitolato Prezzi, da eseguirsi secondo le modalità meglio specificate al successivo art. 6 “MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE TABELLE E TARGHE CIVICHE” e nel menzionato Capitolato Prezzi.

2. Il servizio oggetto delle presenti “Condizioni particolari di fornitura” verrà acquisito mediante R.D.O. in Mepa di Consip, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera “a” del D. Lgs. 50/2016.

3. Il costo massimo preventivato per l’esecuzione del servizio è di Euro 44.390,00 IVA al 22% compresa.

A puro titolo indicativo si indicano di seguito gli interventi svolti nell’anno precedente:

tabelle per numerazione civica plx	190
tabelle numerazione civica marmo	33
tabelle riassuntive numerazione civica	2
targhe viarie plx	15
targhe viarie plx con porta targa	7
targhe viarie marmo a muro	6
targhe viarie marmo con porta targa	27
Segnali nome strada	10
manutenzioni varie n. interventi	3

4. La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l’importo contrattuale assegnato alla Ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

5. Non sono previste prestazioni scorporabili.

6. Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

ART. 2 FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA

1. Al fine della formulazione dell’offerta economica, le imprese interpellate devono fare riferimento ai seguenti documenti:

- il presente documento che disciplina le **Condizioni Particolari di Fornitura**
- Il Capitolato prezzi a cui fare riferimento per la formulazione della percentuale unica di sconto.

2. La **proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico** con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

- Offerta economica da formulare immettendo a sistema il valore della percentuale unica di sconto sui prezzi indicati nel Capitolato prezzi.
- Le Condizioni particolari di fornitura sottoscritte con firma digitale per accettazione delle stesse.
- Il Capitolato prezzi sottoscritto con firma digitale per presa visione dello stesso.

ART. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile Area Anagrafe, Dott.ssa Vilma VIARENGO – Direzione Servizi Civici.

I chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa relativi al servizio potranno essere richiesti al Comune di Genova – Direzione Servizi Civici referente Sig.ra Daniela Gasperini tel. 0105576959 email: dgasperini@comune.genova.it.

ART. 4 CONTROLLO DEI REQUISITI E SPESE DI BOLLO

1. La Civica Amministrazione procederà al controllo della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 in capo alla ditta aggiudicataria ed alla predisposizione del provvedimento di aggiudicazione.

2. Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà produrre anche a mezzo posta elettronica alla Direzione Servizi Civici, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23.

ART. 5 – STIPULAZIONE, DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA

1) Il contratto verrà stipulato attraverso la sottoscrizione in forma elettronica del documento generato dal portale MEPA. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto i documenti di seguito elencati:

- a) le presenti condizioni particolari di fornitura;
- b) il Capitolato prezzi

2. Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2023 e, comunque, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

3. La Civica Amministrazione potrà prorogare il contratto oltre il termine di cui al comma 2 per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara occorrente per l'assegnazione del servizio per l'anno 2024 e comunque fino ad un massimo di 3 mesi, applicando le medesime condizioni contrattuali previste per l'anno 2023.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE TABELLE E TARGHE CIVICHE.

1. L'Ufficio Toponomastica provvederà a trasmettere alla Ditta aggiudicataria, di regola via e-mail, o altro mezzo ritenuto idoneo (ad es. a mano con redazione di verbale), l'elenco degli interventi da eseguire.

2. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire un indirizzo e-mail al quale verranno inviati gli ordini contenenti l'elenco delle tabelle dei numeri civici e delle targhe stradali con rispettivi supporti, indicazione dell'importo cui potranno allegarsi stralci, fotografie, schizzi dimostrativi, ecc.

3. Gli ordini relativi alle nuove denominazioni con eventuali variazioni ed assegnazioni della numerazione civica verranno trasmessi con un modello distinto.

4. La posa in opera dei manufatti (targhette numerazione civica) ordinati dovranno avvenire nel luogo indicato **entro trenta giorni lavorativi, successivi e continui dalla data del singolo ordine inviato via email**, fatto salvo quanto previsto dal Capitolato dei Prezzi circa gli interventi richiesti con procedura di urgenza. Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti entro sessanta giorni dall'ordine.

5. La posa in opera dei manufatti ordinati con la clausola "URGENTE" dovrà essere eseguita tassativamente entro 48 ore dalla richiesta.

6. Entro il giorno cinque di ogni mese la Ditta assegnataria, dovrà inviare all'Ufficio Toponomastica l'elenco degli interventi effettuati nel mese precedente indicando:

- i numeri d'ordine degli interventi effettuati
- il dettaglio degli interventi effettuati
- la data di esecuzione degli ordini (posa in opera 30 giorni)
- il prezzo dettagliato delle singole operazioni ed il prezzo complessivo dell'ordine (come da capitolato).
- le giustificazioni relative agli interventi che non è stato possibile eseguire entro i termini contrattuali.

Per quanto riguarda gli interventi di installazione di nuove targhe viarie o di manutenzione di quelle preesistenti la Ditta dovrà altresì produrre documentazione fotografica comprovante quanto realizzato.

7. La Ditta ogni qualvolta riceva ordinativo per una targa viaria per nuova denominazione dovrà anticipatamente inviare all'ufficio Toponomastica bozza della stessa per l'approvazione.

8. Il coordinamento e la contabilizzazione degli interventi saranno effettuati dall'Ufficio Toponomastica del Comune di Genova che, ad interventi ultimati, provvederà all'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

9. E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di provvedere ad un'accurata pulizia dei luoghi ove ha eseguito gli interventi.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si rimanda al Capitolato Prezzi **2023**.

ART.7 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria:

- di utilizzare proprio personale dipendente, fatto salvo quanto stabilito in materia di subappalto;
- di dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali, nazionali e territoriali, proprie del settore;
- di assumere a proprio esclusivo carico le spese relative ai contributi assicurativi assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato;
- di provvedere all'espletamento delle pratiche per il rilascio dei permessi di rottura e/o occupazione suolo e dei relativi oneri, quando necessari.

2. La Ditta si impegna a fornire, a richiesta, i dati concernenti la propria posizione contributiva INPS e INAIL al fine di consentire alla C.A. l'effettuazione delle eventuali opportune verifiche.

3. E' fatto tassativo obbligo alla ditta assegnataria, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune di Genova o verso terzi, di tenere comunque rilevato ed indenne, in qualunque tempo, il Comune stesso da ogni domanda dell'Autorità e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione dell'appalto, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico della ditta stessa il completo risarcimento, senza che per ciò possa pretendere compensi od avanzare diritti nei confronti del Comune.

4. Prima dell'esecuzione dell'appalto la ditta assegnataria dovrà trasmettere alla Direzione Servizi Civici il Piano Operativo per la Sicurezza.

5. La Ditta assegnataria è tenuta a risarcire alla Civica amministrazione le eventuali somme da quest'ultima rimborsate agli utenti, in applicazione della Carta dei Servizi della Direzione Servizi Civici, qualora la causale del rimborso sia ascrivibile a responsabilità della ditta derivante da ritardi nella fornitura delle tabelle per la numerazione civica. Tali rimborsi non concorrono alla costituzione del limite oltre il quale il Comune può procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 8 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia.
2. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
3. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La Civica amministrazione individuerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto il quale, direttamente o attraverso un delegato, provvederà ai seguenti adempimenti:
 - dare avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico l'esecuzione del contratto;

- assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni delle “Condizioni particolari di fornitura”;
- effettuare le verifiche di conformità;

2. La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti “Condizioni particolari di fornitura” e nei relativi allegati e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

3. Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti “Condizioni particolari di fornitura” e nei relativi allegati, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 10.

3. Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dall’Amministrazione e, all’occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza alcun diritto alla variazione del prezzo o a qualsivoglia altra pretesa.

4. I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all’Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 10 – PENALITÀ’ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. In caso di mancato rispetto del termine di **30 e 60 giorni** di cui all’art. 6 comma 4, per ogni giorno di ritardo e fino ad un termine massimo di **QUARANTA** giorni (esclusi i giorni festivi) la Civica Amministrazione potrà applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo.

2. In caso di mancato rispetto del termine di **48 ore** previsto in caso di procedure di urgenza, per ogni giorno di ritardo e fino ad un termine massimo di **CINQUE** giorni lavorativi, la Civica Amministrazione potrà applicare una penale dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

3. L’importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dell’art. 113 bis comma 2 del D. Lgs. 50/2016, non potrà superare, complessivamente, il 10 per cento dell’importo contrattuale.

4. Ritardi superiori ai termini massimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 verranno considerati come mancata esecuzione del servizio e daranno luogo alla risoluzione di diritto del contratto secondo le procedure previste dall’art. 1456 comma 2 cod. civ. In caso di risoluzione di diritto è fatta comunque salva l’applicazione della penale di cui al comma 1.

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo sarà preceduta da contestazione scritta da parte della Civica Amministrazione. La ditta assegnataria dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento

della contestazione. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni la Civica Amministrazione applicherà insindacabilmente la penale.

6. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

7. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa da parte dell'Impresa od escusso dalla cauzione definitiva, a discrezione della Civica Amministrazione, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

8. In caso di applicazione della penale è fatto comunque salvo il diritto della Civica Amministrazione di chiedere alla ditta il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, ed all'esecuzione d'ufficio a spese della Ditta assegnataria.

2. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata ovvero a mezzo pec con preavviso di 15 giorni solari, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere a carico dell'Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale quali, in particolare:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 con particolare riferimento a irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa; - falsa documentazione e/o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

- gravi violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro. - qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. Inoltre alla risoluzione contrattuale si procederà qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Condizioni particolari di fornitura ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'esecuzione del servizio, mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

4. Si procederà altresì alla risoluzione del contratto dopo **tre contestazioni**, effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione; la risoluzione contrattuale sarà comunicata alla Ditta assegnataria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec, che produrrà effetto dalla data della notificazione.

6. In caso di risoluzione del contratto, la Civica Amministrazione procederà ad una nuova assegnazione seguendo l'ordine della graduatoria approvata, limitatamente alla quota del servizio non eseguita dal precedente aggiudicatario.

7. La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.

ART.12 FATTURAZIONE ELETTRONICA, PAGAMENTI

1. La liquidazione del corrispettivo verrà disposta a cura della Direzione Servizi Civici, alla quale le fatture dovranno essere indirizzate, mediante emissione di richiesta di atto di liquidazione digitale, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche sulla conformità delle prestazioni eseguite e della regolarità delle fatture che verranno effettuate dall'Ufficio Toponomastica. Le fatture dovranno necessariamente riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO UDVSMO, il codice CIG, il numero d'ordine SIB, i riferimenti della Determina Dirigenziale di assegnazione e tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

2. Nel caso in cui la Civica Amministrazione abbia applicato le penali di cui all'art. 10, la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo relativo alle fatture eventualmente emesse è subordinato all'emissione della nota di accredito di cui all'art. 11 comma 6. In tal caso il termine di cui al comma 3 del presente articolo è sospeso fino al ricevimento della nota di accredito richiesta.

3. Il Comune di Genova provvederà al pagamento delle fatture elettroniche (Cod. IPA UDVSMO) tramite la Civica Tesoreria entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui le verifiche effettuate dalla Civica Amministrazione sulla corretta esecuzione del servizio non diano esito positivo, detto termine sarà sospeso fino a quando l'impresa assegnataria non abbia provveduto all'esatto adempimento delle prestazioni dovute. Il pagamento delle fatture è subordinato all'avvenuta acquisizione del DURC attestante il regolare assolvimento degli obblighi in materia di contributi INPS/INAIL da parte dell'impresa. In considerazione del ridotto importo contrattuale ed in applicazione del principio di semplicità e di speditezza dell'azione amministrativa non si applicherà la ritenuta dello 0,5% sui pagamenti delle fatture.

4. La Civica Amministrazione non sarà responsabile per eventuali disguidi nel recapito delle fatture.

5. Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

ART. 13 - ASSICURAZIONI

1. L'aggiudicatario dovrà stipulare una o più polizze assicurative per eventuali danni al patrimonio comunale, nonché per responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone provocati durante l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato speciale d'appalto. La polizza assicurativa - oppure ciascuna di esse, se l'aggiudicatario ne stipulerà più di una - dovrà prevedere un massimale per ogni sinistro, per danni sia a persone che a cose, non inferiore ad Euro 500.000,00.

2. L'aggiudicatario produrrà alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto d'appalto, copia della/e Polizza/e assicurativa/e sottoscritta/e a copertura dei rischi di cui sopra.
3. In caso di sinistro verrà trasmessa comunicazione all'affidatario a mezzo posta elettronica, facendo seguire una denuncia dettagliata a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa.
4. La denuncia verrà redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o da un Suo delegato.
5. La durata della copertura assicurativa dovrà comprendere tutta la durata del contratto di appalto, fino al momento dell'accettazione delle prestazioni e servizi resi a fine appalto, ferma la garanzia per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto.
6. Il Comune si riserva la facoltà di verificare preventivamente, a mezzo dei propri broker assicurativi ed esperti, l'idoneità della polizza e degli atti aggiuntivi e di richiedere eventuali integrazioni o specificazioni.
7. Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative; nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri segnalati, i danni dovranno essere risarciti direttamente dall'affidatario entro 30 giorni dalla denuncia di cui al comma precedente.
8. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle suddette polizze assicurative.

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Per la sottoscrizione del contratto l'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva dell'accordo quadro, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare una garanzia definitiva.
2. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
3. La garanzia definitiva potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia resterà vincolata **fino al 15/04/2024** a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.
4. La garanzia definitiva potrà essere costituita, a scelta dell'appaltatore, mediante cauzione o fideiussione. La cauzione potrà essere altresì costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La mancata costituzione della garanzia entro 12 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva potrà determinare la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia definitiva dovrà avere durata fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque entro 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio.

7. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

8. Il Comune di Genova ha il diritto di avvalersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

9. Il Comune di Genova ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

10. Il Comune di Genova può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso d'inottemperanza, la reintegrazione s'effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 16 CESSIONE DEL CREDITO

1. E' consentita la cessione del credito già maturato, purché sia regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

2. Per avere effetti nei confronti del Comune di Genova è necessario che la cessione del credito avvenga attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata.

ART. 17 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 si avvisa che i

Dati raccolti al fine della stipulazione e dell'esecuzione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 18 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie dipendenti dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Genova.

ART. 19 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene individuato nel Funzionario Responsabile Area Anagrafe

ART. 20 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Condizioni particolari di fornitura si fa rinvio alle "Condizioni Generali Prodotti" del Bando MEPA Beni – Attrezzature e segnaletica stradale" alle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.